



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ECLIPSE MUSIC HUB –APS"

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita con sede legale in Ferrara (FE), Via Del Commercio n°41 una Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di **ECLIPSE MUSIC HUB – APS**, d'ora in poi "Associazione"

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

Attraverso lo svolgimento di attività musicali e culturali l'Associazione si propone la realizzazione di attività che favoriscano l'inclusione e l'aggregazione in particolare di giovani creando, organizzando e gestendo spazi di aggregazione come luoghi nei quali promuovere attività musicali, ludico-ricreative, sociali, educative, culturali anche per un corretto utilizzo del tempo libero.

In particolare l'associazione ha le seguenti attività, finalità e scopi:

- promuovere attività didattiche e culturali nel campo musicale, tramite la realizzazione di corsi strumentali e vocali di durata variabile, corsi di

didattica, informatica musicale, master class di perfezionamento musicale e

vocale, lezioni-concerto, lezioni di musica insieme, seminari, stages,

spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e

la pratica musicale, sia tra i giovani che tra gli adulti;

- creare, organizzare e gestire una sala prove e di registrazione di qualità

affinché si possa offrire un punto di riferimento ad aspiranti musicisti,

cantanti ed operatori del settore, mettendo altresì a disposizione degli

associati la migliore assistenza tecnica per l'utilizzo, la gestione e la

manutenzione della strumentazione musicale utilizzata;

- gestire teatri e sale da concerto pubblici e/o privati;

- assumere tutte le iniziative, (anche mediante acquisto e/o noleggio di sale

da concerto, impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto, luci,

costumi, attrezzature tecniche e quant'altro sia necessario), idonee al

raggiungimento dei fini istituzionali, sia autonomamente sia in

collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, predisponendo

ed organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la

gestione, di corsi di educazione, propedeutica e insegnamento musicale;

- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni

musicali ed artistiche in genere;

- favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative,

rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed

ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

- incidere su dischi, nastri, compact disc od ogni altro supporto audio-visivo la

propria produzione musicale al fine di destinare il prodotto all'ascolto dei

propri soci ed alla divulgazione della musica a tutti quelli che desiderano sostenere tale attività, nel rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di editoria e di radio/tele diffusione,

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, altri Enti Pubblici o Privati, Associazioni e Scuole, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei fini sociali;
- svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale audiovisivo, fotografico, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- incaricare, assumere e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi sociali, anche estraneo all'Associazione;
- attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico: per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento di musica e di musica terapia, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- promuovere attività didattiche nel campo letterario, linguistico e culturale in genere.
- L'Associazione potrà aderire ad associazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale perseguiti i medesimi scopi o complementari nei campi di attività;
- Dotare la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- Ricercare finanziamenti utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di

interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- Collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. Tutte le attività che non vengano ritenute dall'assemblea dei soci conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità in rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- Può effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto

	dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è	
	più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo	
	117/2017;	
	– Può inoltre effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività	
	di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico	
	in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di	
	svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si	
	svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo	
	117/2017.	
	– Può anche esercitare e organizzare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo	
	117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del	
	presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In	
	particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali	
	a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al	
	raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro	
	dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività	
	esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.	
	Art. 7 Attività di raccolta fondi	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può	
	esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79	
	del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante	
	offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di	

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere

rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità



statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Di cui all'art.2 del presente statuto.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fonti e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto

Art. 13 Fonti di finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati (Studio di registrazione, sale prova, corsi di musica e attività correlate;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

-libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

- Nel caso in cui sia istituito l'organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo,

- Il registro dei volontari di cui all'at. 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta

Art. 15 - Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

Il numero degli aderenti all'associazione è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi

natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali rielezioni devono essere sempre motivate e comunicate in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare



ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi

sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione.
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta prima del termine di approvazione del bilancio stabilito dal presente statuto.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente

un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei

componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla

convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro

i successivi 15 giorni

Quale Assemblea ordinaria:

a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio

sociale precedente;

b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

c) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

Sia in via ordinaria che straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

b) approva e modifica i regolamenti compreso l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;

c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti e ne delibera il compenso;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di

ammissione;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.



i) Delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto è indispensabile, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i

componenti gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art.22 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- le proposte di modifica dello statuto;
- i programmi delle attività;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione

• i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

• tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

• la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa

• tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art.23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione.. Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. In

caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 24 Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, L'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su



determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto

117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

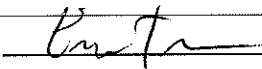
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Ferrara, lì 22/01/2025

Il Presidente  Il Segretario 